

COMUNE DI VILLA SANT'ANGELO

Provincia di L'Aquila

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE

N° 9 del Reg. Data 18.05.2016	OGGETTO: Approvazione bilancio di previsione 2016-2018.
--------------------------------------	---

L'anno 2016, il giorno **diciotto** del mese di **maggio**, alle ore **18.10**, nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla **prima** convocazione in sessione **ordinaria**, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	PRESENTI	ASSENTI
NARDIS Domenico	X	
MARINACCI Lucio	X	
PASSADORO Fabio	X	
MELONIO Caterina	X	
DE MICHELE Giuseppe	X	
PEZZUTI Romolo		X
RENZI Barbara	X	
PEZZUTI Rosella		X
ANTONINI Daniele		X
DE MATTEIS Eros		X
PEZZUTI Federico		X
Assegnati n. 11	Presenti n. 6	
In carica n. 11	Assenti n. 5	

Fra gli assenti sono giustificati (Art. 289 del T.U.L.C.P. 4 febbraio 1915, n. 148), i signori consiglieri:

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede il Sig. Domenico Nardis, nella sua qualità di SINDACO;
- Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa ANNA LUCIA MASCIOLETTI. La seduta è PUBBLICA.
- Nomina scrutatori i Sigg. =====

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione:

- del Responsabile del Servizio interessato per quanto concerne la regolarità tecnica; ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. N. 267/2000 ha espresso parere FAVOREVOLE.

Premesso che il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:

- all'articolo 151, comma 1, prevede che gli enti locali *"deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni"*.
- all'articolo 162, comma 1, prevede che *"Gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni"*.

Visto il DM del Ministero dell'interno in data 28 ottobre 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 254 in data 31/10/2015), ha prorogato al 31 marzo 2016 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2016.

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli art. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42 e recante *"Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi"*, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126.

Preso atto che:

- a decorrere dal 1° gennaio 2015 è entrata in vigore la riforma dell'ordinamento contabile degli enti territoriali nota come *"armonizzazione degli schemi e dei sistemi contabili"*;
- il decreto legislativo n. 118/2011 ha individuato un percorso graduale di avvio del nuovo ordinamento in base al quale gli enti locali, ad eccezione di coloro che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione:
 - α) dal 2015 applicano i principi contabili applicati della programmazione e della contabilità finanziaria allegati nn. 4/1 e 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011 (art. 3, comma 1). In particolare il principio della competenza potenziata è applicato a tutte le operazioni gestionali registrate nelle scritture finanziarie a far data dal 1° gennaio 2015 (art. 3, comma 11);
 - β) potevano rinviare al 2016 l'applicazione del principio contabile della contabilità economica e la tenuta della contabilità economico-patrimoniale, unitamente all'adozione del piano dei conti integrato (art. 3, comma 12);
 - χ) potevano rinviare al 2016 l'adozione del bilancio consolidato, ad eccezione degli enti che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione (art. 11-bis, comma 4);
 - δ) nel 2015 hanno adottato gli schemi di bilancio e di rendiconto di cui al DPR n. 194/1996, che conservano la funzione autorizzatoria, a cui sono stati affiancati gli schemi di bilancio e di rendiconto di cui al d.Lgs. n. 118/2011, a cui è attribuita la funzione conoscitiva (art. 11, comma 12).

Tenuto conto che nel 2016 è previsto il pieno avvio della riforma dell'ordinamento contabile mediante:

- adozione degli schemi di bilancio e di rendiconto per missioni e programmi di cui agli allegati n. 9 e 10 al decreto legislativo n. 118 del 2011, che assumono valore a tutti gli effetti giuridici con riferimento all'esercizio 2016 e successivi. Il bilancio di previsione 2016 è pertanto predisposto ed approvato nel rispetto dello schema di bilancio armonizzato;
- applicazione completa della codifica della transazione elementare ad ogni atto gestionale;
- adozione del piano dei conti integrato di cui all'articolo 4 e allegato n. 6 del D.Lgs. n. 118 del 2011;
- adozione dei principi contabili applicati della contabilità economico patrimoniale e del bilancio consolidato, fatta eccezione per i comuni fino a 5.000 abitanti che possono rinviare l'obbligo al 2017.

Richiamata la propria deliberazione n.37 in data 24.9.2015 con la quale è stato prorogato al 2017 l'applicazione del principio della contabilità economico-patrimoniale e del bilancio consolidato e ritenuto di provvedere, con il presente atto, alla conferma di tale proroga sino al 2017.

Visto inoltre l'articolo 10 del d.Lgs. n. 118/2011, in base al quale "Il bilancio di previsione finanziario è almeno triennale, ha carattere autorizzatorio ed è aggiornato annualmente in occasione della sua approvazione. Le previsioni di entrata e di spesa sono elaborate distintamente per ciascun esercizio, in coerenza con i documenti di programmazione dell'ente, restando esclusa ogni quantificazione basata sul criterio della spesa storica incrementale".

Tenuto conto che, in forza di quanto previsto dall'articolo 11, comma 14, del d.Lgs. n. 118/2011, a decorrere dal 2016 gli enti "adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria".

Viste le istruzioni pubblicate da Arconet sul sito istituzionale www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-1/e-GOVERNME1/ARCONET/ ad oggetto: *Adempimenti per l'entrata a regime della riforma contabile prevista dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nell'esercizio 2016*, in cui viene precisato, che "Dal 2016 è soppressa la distinzione tra il bilancio annuale e il bilancio pluriennale e viene meno l'obbligo di predisporre bilanci e rendiconto secondo un doppio schema (conoscitivo e autorizzatorio)".

Ricordato che, ai sensi del citato articolo 151, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, le previsioni di bilancio sono formulate sulla base delle linee strategiche e degli indirizzi contenuti nel Documento Unico di Programmazione, osservando altresì i principi contabili generali e applicati.

Atteso che la Giunta Comunale, sulla base degli indirizzi di programmazione contenuti nel DUP

- con deliberazione n. 60 in data 30.12.2015, ha disposto la presentazione del DUP 2016-2018 di cui all'art. 11 del d.Lgs. n. 118/2011, al Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 170 del d.Lgs. n. 267/2000 e che in pari data la predetta delibera è stata partecipata ai consiglieri comunali
- con deliberazione n. 22. in data 29.4.2016 ha deliberato la presentazione della nota di aggiornamento al DUP 2016-2018, ai fini della successiva approvazione da parte del Consiglio Comunale unitamente al bilancio di previsione.

Atteso che la Giunta Comunale, con propria deliberazione n. 23 in data 29.4.2016 esecutiva, ha approvato lo schema del bilancio di previsione finanziario 2016-2018, il quale assume funzione autorizzatoria, completo degli allegati previsti dall'articolo 11, comma 3, del d.Lgs. n. 118/2011 e dall'articolo 172 del d.Lgs. n. 267/2000.

Richiamate le seguenti norme in ordine alla tempistica dell'approvazione delle tariffe e delle aliquote dei tributi anno 2016:

- l'art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento".

- l'art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006 il quale dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferi-

mento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno".

Richiamate

- le delibere di Consiglio Comunale n.n. 5,6,7 del 6.9.2014 relative rispettivamente all'approvazione del Regolamento IUC, alla determinazione delle aliquote IMU, alla determinazione dell'aliquota TASI per l'anno 2014 e dato atto che gli stanziamenti di entrata nel bilancio 2016 sono stati quantificati tenendo conto della invarianza nell'anno 2016 delle predette aliquote, del blocco degli aumenti dei tributi locali rispetto a quelli deliberati nel 2015 di cui all'art.1 comma 26 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 e delle modifiche apportate dalla predetta legge di stabilità ai precitati tributi e ferma restando comunque la competenza del Consiglio Comunale in materia.
- la delibera di Consiglio Comunale n.6 dell'10.6.2015 in ordine alla la rideterminazione degli oneri connessi agli amministratori locali in relazione all' invarianza di spesa riferita al numero di amministratori indicati all'art.16, co.17, del D.L. 138/2011 e non al numero di amministratori in carica ai sensi della legge 56/2014.
- la delibera di Giunta Comunale n.59 del 30.12.2015 relativa alla "Programmazione triennale 2016-2018 del fabbisogno del personale".
- la delibera di Giunta comunale n.19 del 29.4.2016 in ordine alla verifica della eccedenza del personale per l'anno 2016;
- la delibera di Giunta comunale n.20 del 29.4.2016 relativa alla devoluzione per l'anno 2016 della quota delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al codice della strada, ai sensi dell'art. 208, comma 4, del D. lgs 285/1992 ;
- la delibera di Giunta comunale n.21 del 29.4.2016 relativa alla determinazione per l'anno 2016 delle aliquote della TOSAP, IMPOSTA PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI";
- la delibera di Consiglio Comunale n.7 in data 29.4.2016 odierna relativa all'approvazione del Piano Finanziario TARI 2016 e delle aliquote.

Rilevato che, ai sensi dell'art. 11, comma 3, del d.Lgs. n. 118/2011 al bilancio di previsione risultano allegati i seguenti documenti:

- a) il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;
- b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- d) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
- e) per i soli enti locali, il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione (non ricorre la fattispecie);
- f) per i soli enti locali, il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
- g) la nota integrativa al bilancio;
- h) la relazione del collegio dei revisori dei conti.

Rilevato altresì che, ai sensi dell'art. 172 del d.Lgs. n. 267/2000 e della normativa vigente in materia, al bilancio di previsione risultano inoltre allegati:

- l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione del penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio : www.comune.villasantangelo.aq.it;
- le deliberazioni richiamate ai precedenti punti con le quali sono determinati, per l'esercizio 2016, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;
- la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale allegata al conto consuntivo 2014 prevista dalle disposizioni vigenti in materia;

- il prospetto di verifica della coerenza del bilancio di previsione con gli obiettivi di finanza pubblica (pareggio di bilancio) ai sensi dell'art. 172, comma 1, lett. e), del d.Lgs. n. 267/2000.

Considerato che lo schema di bilancio di previsione finanziario 2016-2018, approvato con delibera di Giunta Comunale n.23 in data 29/04/2016, e gli atti allegati sono stati depositati presso l'ufficio finanziario e di ciò è stata effettuata comunicazione ai consiglieri comunali con nota-avviso prot. 1294 del 7.5.2016.

Considerato che con delibera di Consiglio Comunale n.8 del 18.5.2016 in data odierna è stato approvato il DUP anno 2016-2018.

Visto inoltre l'articolo 1, comma 737, della legge n. 208/2015, il quale per il 2016 e 2017 consente ai comuni di applicare il 100% dei proventi derivanti dall'attività edilizia e relative sanzioni per il finanziamento delle spese correnti di:

- manutenzione del verde pubblico;
- manutenzione delle strade;
- manutenzione del patrimonio;
- progettazione delle opere pubbliche.

Considerato che il bilancio di previsione 2016-2018 non si avvale di questa facoltà.

Richiamate le diverse disposizioni che pongono limiti a specifiche voci di spesa alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato contenute:

a) all'articolo 6 del d.L. n. 78/2010 (conv. in L. n. 122/2010), relative a:

- spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza (comma 8);
- divieto di sponsorizzazioni (comma 9);
- spese per missioni, anche all'estero (comma 12);
- divieto per i pubblici dipendenti di utilizzare il mezzo proprio (comma 12);
- spese per attività esclusiva di formazione (comma 13);

b) all'articolo 5, comma 2, del d.L. n. 95/2012 (conv. in L. n. 135/2012), come sostituito dall'articolo 15, comma 1, del d.L. n. 66/2014, e all'articolo 1, commi 1-4, del d.L. n. 101/2013 (conv. in L. n. 125/2013) relative alla manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture e all'acquisto di buoni taxi;

c) all'articolo 1, commi 5-9, del d.L. n. 101/2013 (conv. in L. n. 125/2013), e all'articolo 14, comma 1, del d.L. n. 66/2014, relativo alle spese per studi e incarichi di consulenza;

d) all'articolo 1, comma 141, della legge n. 228/2012, relativa all'acquisto di beni mobili;

e) all'articolo 1, comma 143, della legge n. 228/2012, relativa al divieto di acquisto di autovetture;

f) all'articolo 14, comma 2, del d.L. n. 66/2014 (conv. in legge n. 89/2014), relativo alla spesa per contratti di collaborazione coordinata e continuativa;

Considerato che:

- tra le pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato di cui all'articolo 1, comma 3, della legge n. 196/2009, sono compresi anche gli enti locali, che pertanto rientrano nell'ambito soggettivo di applicazione dei tagli alle spese;
- a mente del comma 20 dell'articolo 6, le norme sopra citate rappresentano principi di coordinamento della finanza pubblica verso le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché verso gli enti del SSN.

Atteso che la Corte costituzionale, in riferimento alle disposizioni in oggetto, ha stabilito che:

- i vincoli contenuti nell'articolo 6, commi 3, 7, 8, 9, 12, 13 e 14 "possono considerarsi rispettosi dell'autonomia delle Regioni e degli enti locali quando stabiliscono un «limite complessivo, che lascia agli enti stessi ampia libertà di allocazione delle risorse fra i diversi ambiti e obiettivi di spesa»" (sentenze n. 181/2011 e n. 139/2012);

- "La previsione contenuta nel comma 20 dell'art. 6, inoltre, nello stabilire che le disposizioni di tale articolo «non si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome e agli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica», va intesa nel senso che le norme impugnate non operano in via diretta, ma solo come disposizioni di principio, anche in riferimento agli enti locali e agli altri enti e organismi che fanno capo agli ordinamenti regionali" (sentenza n. 139/2012).

Richiamati:

- l'articolo 3, comma 56, della legge n. 244/2007, il quale impone agli enti locali di fissare nel bilancio di previsione il limite di spesa per l'affidamento degli incarichi di collaborazione;
- l'articolo 14, comma 1, del decreto legge n. 66/2014 (conv. in legge n. 89/2014), il quale prevede che le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi di consulenza, studio e ricerca il cui importo superi il 4,2% della spesa di personale (come risultante dal conto annuale del personale 2012), ovvero l'1,4% se la spesa sia superiore a 5 milioni di euro;
- l'articolo 14, comma 2, del decreto legge n. 66/2014 (conv. in legge n. 89/2014), il quale prevede che le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi di collaborazione coordinata e continuativa il cui importo superi il 4,5% della spesa di personale (come risultante dal conto annuale del personale 2012), ovvero l'1,1% se la spesa sia superiore a 5 milioni di euro.

Constatato che, in relazione allo schema di bilancio predisposto dalla Giunta: non sono pervenuti emendamenti;

Acquisiti agli atti il parere favorevole:

- del responsabile del servizio finanziario, in ordine alla verifica della veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, ai sensi dell'art. 153, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000;
- dell'organo di revisione, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), del d.Lgs. n. 267/2000 acquisito con nota prot.1293 del 7.5.2016.

Presenti 6

Favorevoli 6


DELIBERA


1. di approvare, ai sensi dell'art. 174, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 10, comma 15, del d.Lgs. n. 118/2011, lo schema del bilancio di previsione finanziario 2016-2018, redatto secondo l'allegato 9 al d.Lgs. n. 118/2011, così come risulta dall'allegato A) alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, il quale assume funzione autorizzatoria.
2. di dare atto che lo schema di bilancio di previsione 2016-2018, redatto secondo i principi generali ed applicati di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e secondo le norme vigenti in materia di risanamento della finanza pubblica e di patto di stabilità interno, presenta per l'esercizio 2016 le seguenti risultanze:


TIT	DESCRIZIONE	COMP	CASSA	TIT	DESCRIZIONE	COMP	CASSA
----	FPV di entrata	19.263,11	-----	I	Spese correnti	809.987,16	1.782.841,03
I	Entrate tributarie	243.195,60	249.438,38	II	Spese in conto capitale	7.919.166,60	13.688.679,45
II	Trasferimenti correnti	319.580,00	339.580,06				
III	Entrate extratributarie	242.574,29	301.935,53	III	Spese per	0.00	0.00


IV	Entrate in conto capitale	7.919.166,60	8.947.490,41		incremento di attività finanziarie		
V	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00				
ENTRATE FINALI		8.743.779,60	9.838.444,38	SPESE FINALI		8.729.153,76	15.471.520,48
VI	Accensione prestiti	0,00	0,00	IV	Rimborso prestiti	14.625,84	14.625,84
VII	Anticipazioni di tesoreria	100.000,00	100.000,00	V	Chiusura anticipazioni di tesoreria	100.000,00	100.000,00
IX	Entrate da servizi per conto di terzi	545.000,00	628.968,11	VII	Spese per servizi per conto di terzi	545.000,00	618.130,90
	TOTALE	645.000,00	728.968,11		TOTALE	659.625,84	732.756,74
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	-----	-----		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	-----	15.732,48
	FONDO DI CASSA AL 01/01/2016		5.740.916,09				
	TOTALE ENTRATE	9.388.779,60	16.308.328,58		TOTALE SPESE	9.388.779,60	16.204.277,22

3. di dare atto che al bilancio risultano allegati tutti i documenti previsti dall'articolo 11, comma 3, del d.Lgs. n. 118/2011 e dall'articolo 172 del d.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare sono allegate le delibere, citate nella premessa, propedeutiche al bilancio ed al DUP in ordine al personale, ai lavori pubblici, alle indennità degli amministratori, alle tariffe ed aliquote dei tributi comunali e delle entrate comunali ed ai prezzi ed alle quantità delle aree e dei fabbricati da cedere in proprietà o in diritto di superficie

 di dare atto, ai sensi dell' articolo 1, commi da 707 a 734 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che le previsioni di bilancio degli esercizi 2016-2018 sono coerenti con l'obbligo di pareggio di bilancio;

 di confermare il rinvio all'esercizio 2017 della contabilità economico-patrimoniale, del bilancio consolidato e del piano dei conti integrato, ai sensi degli artt.232 e 233 bis del D.lgs 267/2000

 di inviare la presente deliberazione, esecutiva ai sensi di legge, al tesoriere comunale, ai sensi dell'art. 216, comma 1 del d.Lgs. n. 267/2000.

 di pubblicare sul sito internet i dati relativi al bilancio di previsione in forma sintetica, aggregata e semplificata, ai sensi del DPCM 22 settembre 2014.

Infine il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con separata votazione avente medesimo esito

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

Di quanto sopra scritto si è redatto il verbale, previa lettura e conferma, viene sottoscritto:

IL SINDACO
F.to Domenico Nardis

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Anna Lucia Mascioletti

Per il parere del responsabile del servizio interessato

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
F.to Rag. Antonio Laurenzi

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Rag. Antonio Laurenzi

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi ex art. 124, comma 1, del D. Lgs. 267/2000.

Villa Sant'Angelo, li 25.5.2016

Il Messo Comunale
F.to Giovanni De Matteis

IL SEGRETARIO COMUNALE ATTESTA

che la presente deliberazione:

è divenuta esecutiva il giorno **18.5.2016** perché dichiarata immediatamente eseguibile, (art. 134, c. 4, del D. Lgs. 267/2000);

diverrà esecutiva il giorno....., decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del D. Lgs. 267/2000).

Villa Sant'Angelo, li 25.5.2016

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Anna Lucia Mascioletti

La presente deliberazione è copia conforme all'originale.

Villa Sant'Angelo, li 25.5.2016



Il Funzionario Incaricato
(Giovanni De Matteis)